

COMUNICAZIONE FLASH

29/12/2023

TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

Nuovi obblighi dei contribuenti forfetari dal 1° gennaio 2024: indicazioni operative

Gentili Clienti,

come già anticipato dallo scrivente Studio nella recente Circolare di Studio n. 4/2023 del 3 novembre u.s., si ricorda che a partire dal prossimo 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfetario e in regime dei minimi.

Trattandosi di operazioni senza applicazione dell'IVA, le fatture in esame dovranno essere contraddistinte dal codice natura "N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi" ed assoggettate ad imposta di bollo virtuale nella misura fissa di euro 2,00

Al fine di assolvere correttamente all'obbligo di fatturazione elettronica, i contribuenti interessati potranno scegliere di utilizzare, alternativamente, uno dei seguenti canali:

- 1) software gestionale consigliato e messo a disposizione dallo Studio Calato & Partners (piattaforma "Fattura smart");
- 2) piattaforma "fatture e corrispettivi" accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate;
- 3) qualsiasi altro software gestionale di fatturazione elettronica a discrezione del cliente.

In ogni caso le fatture elettroniche emesse dal contribuente forfetario dovranno essere consegnate allo Studio, con periodicità almeno trimestrale, tramite l'utilizzo del portale di condivisione Webdesk.

Si evidenzia, altresì, che il suddetto obbligo di fatturazione elettronica **non** interessa i contribuenti che operano in ambito sanitario, tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema "TS"), in quanto per questi ultimi è stato esteso anche all'anno 2024 il divieto di emissione delle fatture in forma elettronica.

Per tali ultimi clienti, pertanto, si evidenzia che il software gestionale "Fattura smart", proposto dallo scrivente Studio ai propri clienti per la gestione della fatturazione attiva e passiva, è dotato di un'apposita funzionalità utile ai fini della trasmissione al Sistema "TS" dei dati delle fatture che rappresentino documenti rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie dei cittadini.

Con l'occasione si rappresenta che anche le eventuali fatture di acquisto elettroniche ricevute, sebbene non rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile del contribuente c.d. "minimo" o "forfetario", dovranno essere consegnate allo Studio attraverso il portale Webdesk, al fine di consentire il corretto assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti dalla vigente normativa e recentemente richiamati dalla prassi ministeriale dell'Agenzia delle Entrate.

Si invitano pertanto i clienti interessati a prendere contatto con i rispettivi referenti di Studio per verificare la corretta impostazione delle procedure relative agli aspetti sopra richiamati.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni chiarimento e coglie l'occasione per rinnovare gli auguri di Buone Feste.

Lecco, 29 dicembre 2023

Lo Studio Calato & Partners